CITTA' DI AVERSA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ART.9 COMMA 3 DELLA L.114/2014

Approvato con delibera del C.S. n.119 del 21/05/2019

Disciplina per l' applicazione dell' art. 9 comma 3 L. 114/2014,di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014 n 90. Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

Con il presente regolamento si intende dare disciplina alla riforma degli onorari degli avvocati dell' ufficio legale limitatamente alle ipotesi di sentenze favorevoli all' Ente , con condanna alle spese della controparte , ai sensi e per gli effetti del art. 9 comma 3 del D.L. n. 90 del 24/06/2014 convertito con modificazioni nella Legge n. 114 del 11/08/2014 (Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici).

PREMESSO

Che il Comune di Aversa è dotato di un Ufficio Legale come da Delibera di G.M. n. 20/01;

che la Legge n. 114/14 art. 9 comma 3 dispone doversi disciplinare i compensi dovuti a seguito di sentenze favorevoli all' Ente con condanna alle spese della controparte;

Che si rende pertanto necessario ed opportuno emanare la presente disciplina al fine di dare applicazione alla richiamata L. 114/14;

TANTO PREMESSO

Così si dispone:

ARTICOLO 1

Sono destinatari dei compensi professionali di cui al presente regolamento gli

Avvocati dell'Ente iscritti nell'Albo Speciale degli Avvocati, con esercizio limitato agli affari dell'Ente, che assumono incarichi di rappresentanza e difesa dell'Ente in attività giudiziarie amministrative , civili , penali e tributarie e nei procedimenti arbitrali;

ARTICOLO 2

Ai sensi della Legge n° 114/14, articolo 9, comma 3, nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, tutte le somme effettivamente recuperate , con iscrizioni a ruolo , riscossione coattiva comunque denominata, esecuzione con notifica di atti di precetto e pignoramento ,sono egualmente ripartite tra gli avvocati dell' ufficio legale iscritti all' albo speciale.

I compensi professionali di cui al comma precedente vengono corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al proprio trattamento economico complessivo , così come statuito dalla L.114/14 art.9 comma 7. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione.

Le somme saranno recuperate secondo i principi di esazione dettati da R. D. n. 1611 del 1933 art. 21.

ARTICOLO 3

I compensi professionali di cui al presente regolamento vengono posti in pagamento mediante apposita determinazione dirigenziale del dirigente d'area.

Copia della sopracitata determinazione viene acquisita dal Settore preposto al trattamento economico dei dipendenti comunali per l'assoggettamento delle singole quote alle ritenute di legge, in uno agli altri corrispettivi a ciascuno spettanti.

ARTICOLO 4

Per quanto non espressamente previsto si fa espresso rinvio alla normativa vigente .